
LA SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI "CAUSA COVID" ALLA PROVA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Trib. Rovigo, ordinanza del 18 gennaio 2021

Con l'articolata ordinanza in commento il Tribunale di Rovigo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. n. 137/2020 e dell'art. 13, co. 14, D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe) in relazione agli artt. 3, 41, 42, 47, 24, 111, 117 Cost. .

La pronuncia origina ovviamente da una richiesta formulata di sospensione *ex lege* del procedimento di espropriazione immobiliare relativa avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Innanzitutto - rileva il tribunale rodigino - la sospensione delle procedure esecutive immobiliari disposte dall'art. 54 *ter* D.L. 18/2020, prorogata prima in forza dell'art. 4, D.L. n. 137/2020 e poi dell'art. 13, co. 14, D.L. n. 183/2020, sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

Con riferimento in particolare al principio della libera iniziativa economica, dato che *"l'espropriazione civile contribuisce ... all'economia di mercato, [visto che] la certezza di un rapido recupero del credito comporta una maggior sicurezza e speditezza nelle circolazione dei beni e dei servizi"*, la suddetta sospensione pregiudica *"l'affidamento dell'imprenditore sulla stabilità del sistema, sulla certezza e speditezza delle procedure di recupero dei crediti che, come noto, costituiscono un mezzo di sostentamento dell'impresa"* impedendogli, di fatto, di *"fare impresa"*.

Addirittura, sostiene il giudice, impedire la prosecuzione dell'attività di recupero del credito minerebbe la stabilità di alcuni operatori economici che si vedrebbero spogliati di un vero e proprio ramo d'azienda (ad es. banche).

Inoltre, la *ratio* della normativa emergenziale non troverebbe fondamento né nella tutela della salute - già garantita attraverso le disposizione sui dispositivi di sicurezza, distanziamento, etc. - né in quella di salvaguardare alcuni debitori dalle nefaste conseguenze della pandemia, atteso che le procedure sospese alla data del 30 aprile 2020 riguardano debitori divenuti insolventi ben prima di quella data.

La finalità sottesa alla normativa imputata di incostituzionalità risiederebbe unicamente in un' *"ordinaria scelta di politica abitativa da parte del legislatore"*, volta a risolvere un problema preesistente alla pandemia che però il legislatore *"scarica su un'altra parte di cittadini"*.

Contrastando con i precedenti della Consulta nn. 386/1996, 548/1990, 94/2009 e 548/1990, la normativa imputata di incostituzionalità ha, secondo il Tribunale, *"funzionalizzato l'attività economica"* a favore di un *"generico bisogno abitativo che [sarebbe dovuto] rimanere a carico della comunità"*.

In questo modo, lo Stato, che *"ha il dovere di aiutare i bisognosi e può decidere se e come intervenire"*, non ha operato in maniera proporzionale ma, *"a costo zero"*, *"ha scaricato su una categoria di cittadini i costi per la tutela di altra categoria di cittadini"*, realizzando una mera tutela generalizzata della classe di debitori a cui è stata pignorata la prima casa, tutela tra l'altro già garantita con la legge n. 3/2012 (tristemente nota come *"salva-suicidi"*).

Infine, secondo il Tribunale di Rovigo, la normativa emergenziale contrasterebbe anche con gli artt. 24, 11, e 117 Cost. ed art. 6 C.E.D.U..

Il diritto ad un ricorso effettivo e di agire in giudizio, infatti, pur se suscettibili di essere limitati per il raggiungimento di rilevanti interessi pubblici, attraverso le prorogate sospensioni *"vengono svuotati di significato a fronte dell'impossibilità o eccessiva difficoltà (che è data dalla sospensione continuamente prorogata) a far eseguire le decisioni giudiziarie o altri titoli esecutivi previsti dall'art. 474 c.p.c."*, lasciando il campo ad episodi denegata giustizia e sbilanciata tutela a favore di una delle parti, che dovrebbero trovarsi, dal punto di vista processuale, in condizioni paritarie.

Militerni & Associati
Avv. Mario Minucci